



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 100 del 25/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAINO ED IL COMUNE DI INDUNO OLONA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART.23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Assente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAINO ED IL COMUNE DI INDUNO OLONA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART.23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 23 del CCNL per il comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;
- che sempre l'art. 23 del CCNL 16/11/2022 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale;
- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

VISTE:

- la nota prot. n. 7063 del 29.05.2023 con la quale il Comune di Taino comunicava che, a seguito dell'esperimento di procedura di mobilità, è stata accolta la domanda presentata dal dipendente del Comune di Induno Olona Pintini Enrico inquadrato nell'area degli istruttori (ex cat. C – p.e. C2);
- la determinazione di questo Ente n. 224 del 12.07.2023 con la quale si accordava il trasferimento del dipendente presso il Comune di Taino a far data dal 16.08.2023;

VALUTATA l'opportunità da parte degli Enti di sottoscrivere un accordo finalizzato all'utilizzo congiunto del Dott. Pintini Enrico ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 per il periodo 16.08.2023 - 31.12.2023, al fine di favorire il reclutamento e la formazione di nuova unità di istruttore amministrativo presso il Comune di Induno Olona;

DATO ATTO che il suddetto dipendente svolgerà la propria prestazione nella misura di seguito riportata:

- dal 16.08.2023 e sino al 31.12.2023 pari a 18 ore settimanali presso il Comune di Taino e n. 18 ore settimanali presso il Comune di Induno Olona, secondo il calendario orario definito in convenzione;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione predisposta;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata dal Comune di Taino, presso il quale il dipendente sarà trasferito a decorrere dal 16.08.2023;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9679 del 20.07.2023 il Comune di Taino trasmetteva la Deliberazione di Giunta n. 64 del 18/07/2023 ad oggetto: *"Convenzione tra i Comuni di Taino e Induno Olona per l'utilizzo a tempo parziale e temporaneo di dipendente a tempo indeterminato/pieno ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021 – Approvazione schema"*;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione predisposta e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30/05/2023 si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

ACCERTATO che risultano rispettati i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla vigente normativa;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto del trasferimento del dipendente di questo Ente Pintini Enrico, inquadrato nell'area degli istruttori (ex cat. C – p.e. C2), presso il Comune di Taino a decorrere dal giorno 16.08.2023;
2. Di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, dell'utilizzo temporaneo e a tempo parziale (18 ore settimanali) del dipendente in argomento, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 ed approvando, allo scopo, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Luca Paris nominato con Decreto del Sindaco n. 3 in data 24/03/2023 ai sensi del quale compete la gestione giuridico-amministrativa del personale, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto ed all'espletamento di tutti gli atti conseguenti;
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura all'interno del bilancio corrente;
5. Di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Taino;

Di dichiarare , con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **35** del **25.07.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte